

razionale, e, lo ammetto, molto blanda, una grave lotta che deve essere condotta con abilità ed a gradi.

All'opera educatrice della scuola, dell'officina, della caserma, del tempio, il preparare il terreno per nuove conquiste morali, il diffondere nelle masse l'avversione per quelle prave abitudini, che ottundono l'intelletto, infiacchiscono il corpo e abbruttiscono lo spirito.

Allora nuova opera legislativa potrà efficacemente compiere quella da noi iniziata, e coronare nobilmente e degnamente l'azione di risanamento fisico e morale del nostro popolo, che non è monopolio di nessun partito, ma che sta a noi tutti sinceramente a cuore (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

CAPO I.

DELLA VENDITA AL MINUTO E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI.

Art. 1.

« È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita al minuto nei pubblici esercizi, nei circoli e nelle cooperative di consumo, delle bevande alcoliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorchè l'eserciente sia munito della licenza d'esercizio di cui all'articolo 50 della legge di pubblica sicurezza.

« Tale disposizione è applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

« L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovre, agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge di pubblica sicurezza ».

A questo articolo l'onorevole Negri de Salvi ha presentato il seguente emendamento:

« Nel comma terzo sopprimere le parole: alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovre ».

Ha facoltà di svolgerlo.

NEGRI DE SALVI. L'articolo 1 stabilisce che la vendita delle bevande alcoliche è proibita, salvo autorizzazione del prefetto, e che questa autorizzazione non

può mai venire accordata alle cantine delle caserme ed agli spacci ambulanti dei campi militari di manovra.

Io domando: da chi verrà applicata questa disposizione, a chi ne spetterà la vigilanza?

A me sembra che tale disposizione o sarà illusoria o si risolverà in una ingerenza indebita dell'autorità civile sull'autorità militare.

Dico ingerenza indebita, perchè non necessaria, essendo la materia già disciplinata dai regolamenti militari. I comandanti di corpo, gli ufficiali di settimana, e soprattutto i medici militari, hanno la continua e severa vigilanza di tutte le bevande e di tutti i cibi che si vendono nelle cantine e nei campi militari di manovra, tanto vero che nelle cantine è affissa sempre la tabella dei cibi e delle bevande di cui è lecita la vendita. Il comandante del corpo può, se lo crede, in seguito a consigli dei medici militari, proibire l'uso delle bevande alcoliche.

I casi di ubriachezza (i rari casi di ubriachezza, perchè se facciamo il confronto dei nostri soldati con i militari degli altri eserciti dobbiamo constatare che in materia di frugalità e di disciplina i nostri soldati hanno il primato) (*Vive approvazioni*), i rari casi di ubriachezza avvengono fuori della caserma: trovo quindi provvida ed approvo la disposizione della legge che stabilisce che gli spacci di qualunque genere siano lontani dalle caserme.

Debbo fare anche un'altra considerazione. La legge parla di casi eccezionali; esse vi sono casi eccezionali in cui può essere concesso l'uso moderato, non l'abuso, intendiamoci bene, delle bevande alcoliche, è appunto nelle cantine e nei campi di manovra.

Supponete, onorevoli colleghi, un atterramento delle truppe alpine in montagna, in mezzo alla neve, ed anche senza neve; dopo una notte rigida, piovosa, i soldati si raccolgono attorno a grandi fuochi per riscaldare le membra irrigidite e per asciugare le umide vesti. Cosa volete offrire loro? Dei brodi, degli infusi caldi, del caffè e latte? Ma non siamo mica nè al caffè Aragno, nè al Faraglia?

Nelle nostre gelide caserme del settentrione, perchè da noi le caserme non sono riscaldate, diversamente dagli altri paesi, d'inverno, non solo le reclute del Mezzogiorno, ma anche i nostri contadini della Lombardia, del Piemonte e del Veneto, av-